

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 355

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dalla legge 7 marzo 2003, n. 38)

Trasmesso alla Presidenza il 25 marzo 2004

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo
2003, n.38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura***

Sommario

Articolo 1 *Finalità e obiettivi*

Articolo 2 *Tavolo azzurro*

Articolo 3 *Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura*

Articolo 4 *Programmazione di settore*

Articolo 5 *Finalità e contenuti del Programma nazionale*

Articolo 6 *Imprenditore ittico*

Articolo 7 *Attività connesse*

Articolo 8 *Procedimenti di cui all'art.1, comma 2, lettere b) e c), della legge 7 marzo
2003, n. 38*

Articolo 9 *Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e
all'acquacoltura*

Articolo 10 *Comitato finanziamenti*

Articolo 11 *Funzionamento degli organi collegiali*

Articolo 12 *Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura*

Articolo 13 *Statistiche della pesca e dell'acquacoltura*

Articolo 14 *Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche*

Articolo 15 *Fondo centrale per il credito peschereccio*

Articolo 16 *Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura*

Articolo 17 *Comunicazione istituzionale*

Articolo 18 *Promozione della cooperazione*

Articolo 19 *Promozione dell'associazionismo*

Articolo 20 *Promozione delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti*

Articolo 21 *Valutazione dei risultati*

Articolo 22 *Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale*

Articolo 23 *Dotazioni finanziarie*

Articolo 24 *Abrogazione norme*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38:

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso il :

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del :

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

EMANA il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tal fine è riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità.

Art. 2

(Tavolo azzurro)

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, è istituito il Tavolo azzurro.

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed è composto **dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura** delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 5, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 3

(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)

1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

- a) **due** dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
- b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;**
- c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) un dirigente del Ministero della salute;
- e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;**
- h) un dirigente del Ministero della difesa;**
- i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;**
- j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
- k) quattro dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni, di cui due delle regioni a statuto speciale e due delle regioni a statuto ordinario, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;**
- l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
- m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
- n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
- o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
- p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- q) **due** rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

- r) **un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.;**
- s) **un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.**

2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il funzionamento della Commissione è stabilito ai sensi del successivo articolo 11.

Art. 4

(Programmazione di settore)

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con le regioni e le province autonome e consultazione di cui all'articolo 2, propone il Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato Programma nazionale, al CIPE che lo approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio di programmazione.

2. Entro i tre mesi successivi alla data di approvazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono adottare i rispettivi programmi regionali, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi in favore del settore, da realizzare con le proprie pertinenti dotazioni di bilancio e le linee programmatiche per le azioni di utilizzo del demanio, marittimo o idrico, aventi effetti sulle attività di pesca e di acquacoltura.

Art. 5

(Finalità e contenuti del Programma nazionale)

1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- a) durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità;
- b) sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti

leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie:

- c) sviluppo delle opportunità occupazionali, delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;
- d) tutela del consumatore in termini di sicurezza alimentare, rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
- e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;
- f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura **secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca**;
- g) semplificazione delle procedure amministrative, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore e l'aggiornamento professionale del personale dipendente della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura su specifiche tematiche di settore.

2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli indirizzi gestionali e i relativi obiettivi programmatici, nonché la ripartizione degli stanziamenti di bilancio determinati ai sensi dell'articolo 23 e destinati alla realizzazione degli interventi nazionali.

3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonché i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi degli articoli 9 e 17 del presente decreto.

Art. 6

(Imprenditore ittico)

1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 7.

2. Si considerano imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di cui al comma 3, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

4. In relazione alle attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse

da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 4 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall'inquinamento.

Art. 7

(Attività connesse)

1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata pescaturismo;
- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo;
- c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche

3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

Art. 8

(Procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 7 marzo 2003, n. 38)

1. Al fine di garantire l'attuazione delle linee generali concertate in sede di Tavolo azzurro, di cui all'articolo 2, e per le finalità della legge 7 marzo 2003, n. 38, articolo 1, comma 2, lettere b) e c), le regioni notificano, al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche di mercato, i progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e che necessitano della procedura da parte della Commissione europea ai sensi delle pertinenti disposizioni del Titolo VI del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. La notifica di cui al comma 1 è preventiva ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea, con particolare riferimento all'articolo 88, comma 3, per il quale non si può dare esecuzione alle misure progettate prima della decisione finale della Commissione europea.

3. Il progetto notificato è presentato, a cura dell'amministrazione centrale, secondo il disposto della lettera b) del comma 2 sopra richiamato, agli organismi comunitari.

4. Entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 1 e ai fini della concertazione necessaria alla presentazione di cui al comma 3, si riuniscono, coordinati dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura, i dirigenti generali responsabili degli uffici per la pesca e l'acquacoltura delle regioni interessate. La concertazione è, altresì, prevista, ai fini della prevenzione delle controversie ai sensi della legge 7 marzo 2003, n. 38, articolo 1, comma 2, lettera c), anche ad iniziativa di una o più regioni su ogni altro argomento se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 9

(Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

1. Il Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, definisce gli indirizzi e le finalità del programma di ricerca, che è parte integrante del Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), nonché all'articolo 14.

2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, **senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione.

4. Il Comitato è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:

- a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura di cui uno responsabile del settore ricerca;
- b) **tre esperti in ricerche applicate al settore designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;**
- c) un esperto in ricerche applicate al settore designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti designato dal Ministro della salute;
- e) **un esperto in ricerche applicate al settore designato dal Ministero delle attività produttive;**
- f) **un esperto in ricerche applicate al settore designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;**

- g) due esperti in ricerche applicate al settore designati dalla **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano**, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
- h) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
- i) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
- j) un esperto in ricerche applicate al settore designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
- k) un esperto in ricerca applicata al settore designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura **comparativamente più rappresentative a livello nazionale**;
- l) un esperto in ricerche applicate al settore designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori **comparativamente più rappresentative a livello nazionale**.

5. Il Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.

6. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

7. Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura provvede, con proprio decreto, alla nomina del Gruppo denominazione commerciale specie ittiche (GDCSI), composto da cinque membri scelti all'interno del Comitato, di cui almeno un funzionario della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.

Art.10

(Comitato Finanziamenti)

1. Il Comitato finanziamenti, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, valuta la compatibilità, con il Programma nazionale, delle iniziative nazionali di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 22 e degli interventi comunitari strutturali in materia di pesca e acquacoltura.

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:

- a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
- b) due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e uno del Dipartimento delle politiche di coesione;
- c) due dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni, di cui uno delle regioni a statuto speciale e uno delle regioni a statuto ordinario, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;
- d) tre esperti in ricerche applicate alla pesca ed all'acquacoltura designati dal Comitato di cui all'articolo 9 tra gli esperti di cui al comma 4, lettere b), c) e d), del medesimo articolo.

3. Sono chiamati a partecipare, a titolo consultivo, i rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di

acquacoltura e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art.11

(Funzionamento degli organi collegiali)

1. Gli organi collegiali previsti nei precedenti articoli del presente decreto sono regolati dalle norme generali sul funzionamento degli organi collegiali, fatta salva l'eventuale adozione di diverse disposizioni regolamentari per il funzionamento e la previsione di cause di incompatibilità implicanti la decadenza dalla qualità di componente dell'organo.

2. La partecipazione al Tavolo azzurro, di cui all'articolo 2, è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione dei rappresentanti della pubblica amministrazione e delle associazioni ed organizzazioni nazionali, nonché degli esperti di cui al comma 3, è assicurata, anche per gli altri organi collegiali di cui al presente decreto, nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Alle sedute degli organi collegiali di cui al comma 1, su invito dei rispettivi presidenti, possono partecipare ulteriori funzionari dell'amministrazione dello Stato e delle regioni o persone esperte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno connessi alla realizzazione di studi specifici e ricerche scientifiche.

4. Le funzioni di segretario e vicesegretario degli organi collegiali di cui al comma 1 sono svolte da funzionari della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura

5. I rappresentanti presso gli organi collegiali di cui al comma 1 possono essere revocati, con contestuale sostituzione, dai rispettivi enti, associazioni ed organizzazioni designanti.

Art.12

(Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Presso ogni Capitaneria di porto è operante la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, composta da:

- a) il capo del Compartimento marittimo, che la presiede;
- b) il capo della sezione pesca della Capitaneria di porto;
- c) un rappresentante di ciascun assessorato regionale competente in materia di pesca, acquacoltura e **ambiente**;
- d) il direttore dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
- e) un esperto nominato dal Capo del compartimento marittimo su indicazione degli istituti scientifici pubblici operanti nell'ambito del compartimento stesso ovvero, qualora non ve ne fossero, su indicazione dell'amministrazione regionale;

- f) un rappresentante per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, maggiormente rappresentative **a livello locale**;
 - g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni nazionali sindacali maggiormente rappresentative **a livello locale**;
 - h) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva maggiormente rappresentative **a livello locale**;
 - i) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente.
2. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del compartimento marittimo anche su richiesta della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.
 3. La Commissione ha durata triennale ed è nominata dal Capo del compartimento marittimo.
 4. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della Capitaneria di porto.
 5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, o loro delegati, in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
 6. Possono essere invitati a partecipare alle singole sedute della Commissione, senza diritto di voto, esperti in materia di pesca e acquacoltura e rappresentanti di enti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
 7. La partecipazione alla Commissione è assicurata, nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.13

(Statistiche della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione Generale per la pesca e l'acquacoltura, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali nazionali e comunitarie, i programmi di produzione dei dati statistici relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Al personale civile addetto alla raccolta dei dati statistici, assegnato alle direzioni marittime ed alle sezioni pesca dei compartimenti marittimi, sono demandati i compiti di raccolta dei dati di base relativi al settore.
3. I funzionari e gli agenti addetti al controllo e alla vigilanza, nonché i funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi agli obblighi di informazione statistica che incombono ai titolari delle licenze di pesca, assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Art.14

(Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche)

1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorità di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.
2. Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.
3. In conformità con le norme comunitarie, l'amministrazione, centrale e regionale, promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.
4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive.
5. Il controllo sulle misure di sostenibilità, di cui al comma 2, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti CEE n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modifiche. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
6. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.
7. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, è a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale.

Art.15

(Fondo centrale per il credito peschereccio)

1. Il Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, è attivabile in favore degli imprenditori ittici di cui all'articolo 6, per mutui a tasso agevolato connessi alle iniziative di cui al comma 2.

2. Il Fondo è destinato, in via prioritaria, ad iniziative compatibili con le norme e gli orientamenti comunitari in materia di tutela della concorrenza e che possono riguardare lavori di trasformazione e di adeguamento delle unità da pesca finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro a bordo, nonché volti alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività esercitata.

3. Con le dotazioni del Fondo potranno essere concessi mutui a tasso agevolato per progetti strutturali multiregionali di acquacoltura, relativi al risanamento e alla tutela degli ecosistemi fluviali e delle porzioni condivise di ambienti sensibili della fascia costiera.

4. Al predetto Fondo affluiscono le risorse finanziarie allo scopo indicate dal Programma nazionale, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le eventuali penalità.

5. Sono fatte salve le norme comunitarie e le disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia ove applicabili.

Art.16

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalità di cui al presente articolo, ad interventi finanziari in favore di:

a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, e/o alla produzione, conseguenti a calamità, avversità metereologiche e meteo-marine di carattere eccezionale;

b) eredi dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento per avversità meteo marine dell'unità da pesca o asservita agli impianti.

3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo può disporre contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o non prevedibili.

4. Su richiesta di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite della struttura di cui all'articolo 13, o degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteo-marina.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta può essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro soggetto.

7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari, con particolare riferimento al comma 5, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.

Art.17

(Comunicazione istituzionale)

1. Nel Programma nazionale è dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale e alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.

2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie ed internazionali, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.

Art. 18

(Promozione della cooperazione)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

- a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
- b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
- c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

Art.19

(Promozione dell'associazionismo)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

Art. 20

(Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.

Art.21

(Valutazione dei risultati dei programmi)

1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 18, 19 e 20, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato finanziamenti di cui all'articolo 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonché i criteri di valutazione e le modalità di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Comitato finanziamenti è chiamato, altresì, ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti.

Art.22

(Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale)

1. Nel Programma nazionale, con riferimento all'articolo 20, è data priorità ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:

- a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché progetti per l'introduzione, coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;

- b) semplificare le procedure inerenti la comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall' articolo 2110 del codice civile.

Art.23

(Dotazioni finanziarie)

1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto con particolare riferimento agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3, 9 e 10, si provvede per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 24

(Abrogazione norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, limitatamente **all'articolo 2, comma 1, e agli articoli 3 e 4.**